

Bollo sugli appalti. I chiarimenti sulla nuove modalità di calcolo e versamento a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 22/E del 28 luglio 2023](#) ha fornito chiarimenti sull'ambito di applicazione delle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione di contratti pubblici alla luce delle modifiche introdotte dal nuovo **Codice degli appalti** (Art. 18, comma 10, D.Lgs 36/2023 e tabella di cui all'allegato I.4 al Codice medesimo.).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 226, comma 1, e 229, comma 2, del citato [D.Lgs. n. 36 del 2023](#) **le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano, pertanto, efficacia dal 1° luglio 2023.**

È opportuno richiamare, inoltre, il comma 2 dell'articolo 226 che, con una disposizione transitoria, stabilisce che la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 continui ad applicarsi **con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri:**

- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1°

luglio 2023);

- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Giova osservare che l'articolo 2 dell'allegato I.4 del [D.Lgs. n. 36 del 2023](#) dispone che il pagamento dell'imposta di bollo sostitutiva è dovuto per tutti gli atti e i documenti riguardanti la «*procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto*», ovverosia per l'intera procedura unitariamente considerata.

Ne consegue, dunque, che le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del [Codice dei contratti pubblici](#), nonché quelle contenute nell'allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

Si ricorda che con la [risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023](#) sono stati, tra l'altro, istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:

- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale

e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 28 luglio 2023](#), con oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – Nuovo codice dei contratti pubblici – Disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell'articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'allegato I.4 del nuovo Codice dei contratti pubblici – Articolo 18, comma 10 e tabella di cui all'allegato I.4 del [D.Lgs. 31/03/2023, n. 36](#) – [Provvedimento del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023](#) – DPR 26/10/1972, n. 642

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 37 del 28 giugno 2023](#), con oggetto: IMPOSTA DI BOLLO – RISCOSSIONE – Nuovo codice dei contratti pubblici – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto

Le modalità di versamento utilizzabili per assolvere l'imposta di bollo sui “nuovi” contratti pubblici

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023](#), recante: «Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), che

l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto», pubblicato il 28.06.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il nuovo Codice dei contratti pubblici

[Il testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,](#)
recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 77 del 31 marzo 2023).